

PASQUALE JANNAÇCONI

# L'imposta di R. M. sulla cessione di annualità



nelle Società Commerciali - fase. 3<sup>a</sup>)

ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI  
ROMA - 1913

H. Lamoureux

PASQUALE JANNACONI


# L'imposta di R. M. sulla cessione di annualità

*(Estratto dalla Rivista delle Società Commerciali - Fasc. 3°)*

N.ro INVENTARIO

PRE 12813

ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI  
ROMA - 1913



---

L'applicazione dell'imposta di R. M. alle aziende commerciali va continuamente suscitando questioni che vertono sulla determinazione dei concetti economici di capitale e di reddito. Gli sforzi che, per distinguere quei due concetti, hanno dovuto fare gli scrittori di diritto tributario nella interpretazione della legge, il Fisco e i contribuenti nelle loro avverse deduzioni, le magistrature amministrative e giudiziarie nelle loro decisioni e sentenze, e i commentatori di queste nelle loro spesso « oscure glose », forniscono ormai ampia materia pel capitolo d'un libro in cui si voglia palpabilmente dimostrare di che spreco di tempo, d'intelligenza e di ricchezza possano esser cagione leggi fatte con disposizioni poco chiare e concetti mal definiti, come sono purtroppo quasi tutte le leggi nostre in materia finanziaria (1).

(1) Il male va dilagando e peggiorando in tutto il campo della legislazione, per l'uso invalso di non far quasi più leggi organiche su di una data materia, ma *omnibus* legislativi con disposizioni di natura diversa e toccanti argomenti diversi. Diventa, quindi, pressochè impossibile a coloro che debbono interpretare ed applicare le leggi il ricostruire la norma di diritto propria di ciascun caso.

Fra le questioni che implicano un dibattito intorno a ciò che sia capitale o sia reddito di un'azienda commerciale, le più discusse in questi ultimi anni sono state le seguenti:

è reddito o capitale il prezzo dell'avviamento realizzato da chi cede un'azienda industriale?

è reddito o capitale il maggior valore guadagnato da titoli in portafoglio?

è reddito o capitale il maggior prezzo a cui son collocate azioni di nuova emissione?

Alle quali, in seguito ad una recente controversia fiscale, può aggiungersi ancora:

è reddito o capitale il prezzo ottenuto con la cessione di annualità dovute dallo Stato?

Per quanto stretti siano i legami che avvengono l'una all'altra questione — aspetti diversi d'uno stesso fatto — mi guarderò bene dal richiamare qui tutte le dispute che hanno avuto luogo in occasione di ciascuna di esse, massime quelle intorno al così detto « sopra prezzo » delle azioni; e tratterò della capitalizzazione di annualità brevemente, come se fosse questione distinta e che sta tutta da se.

poichè essa è sparsa in frammenti, ed ogni frammento, per la sua collocazione in leggi diverse e per le sue connessioni con materie diverse, acquista un senso che spesso non combina con quello in cui la stessa espressione è adoperata in altre disposizioni che toccano la stessa materia o materie affini. Non soltanto coloro che hanno parte diretta o indiretta nella formazione ed applicazione delle leggi — membri del Parlamento, magistrati, professori di diritto — ma anche gl'interessati alla loro sollecita e chiara applicazione dovrebbero energicamente volere una riforma della nostra tecnica legislativa.

I.

Su di un ricorso della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo la Commissione Centrale delle Imposte dirette ha, in data del 17 dicembre 1912, deciso come segue:

« ..... Attesochè, nel corso dell'anno 1909, « la Società odierna ricorrente cedeva a quattro Istituti di credito, e fino alla concorrenza di L. 743.087,50, l'annualità chilometrica che per la stipulata Convenzione le era dovuta dallo Stato a tutto il 1966: e « tale cessione aveva luogo contro il corrispettivo di L. 15.561.890 che le veniva sborsato; e si fu questa partita che l'Agenzia « ebbe ad aggiungere al reddito di categoria B, « tassabile nel 1911 e che le Commissioni inferiori tennero fermo, riducendone solo l'ammontare a L. 13.738.659 in considerazione « che in parte la sovvenzione ceduta doveva « andare al rimborso e ricostituzione del capitale della Società e che per codesta parte « non poteva essere considerato come reddito tassabile.

« Ora, se è incontroverso che la sovvenzione « chilometrica dovuta dallo Stato alla ricorrente costituisce, come d'altronde già è stato « altra volta deciso, un provento od entrata « a comprendersi nel suo reddito industriale « tassabile in categoria B; e se d'altro lato « non può seriamente contestarsi che con la « interceduta cessione la Società stessa abbia « realizzato, sia pure con qualche perdita, anticipatamente e tutto in una volta, per un

« determinato periodo di tempo quel provento  
« che avrebbe dovuto conseguire invece gra-  
« datamente soltanto anno per anno, è pur  
« d'uopo riconoscere che ben a ragione l'A-  
« genzia prima e le Commissioni inferiori poi  
« ritengono tassabile in categoria *B* come red-  
« dito prodottosi una volta tanto la contro-  
« versa partita rappresentante l'ammontare  
« del provento, come sopra anticipatamente  
« realizzatosi dalla odierna ricorrente.

« Tassabile annualmente la sovvenzione chi-  
« lometrica pagabile dallo Stato, non poteva  
« non esserlo ugualmente la somma che ne  
« era l'equivalente, per tutto il periodo di  
« tempo per cui doveva spiegare effetto la in-  
« terceduta cessione.... ecc. ».

In sostanza, la Commissione ha ritenuto:

1° che le annualità pagate, come sovven-  
zione chilometrica, dallo Stato alla Società  
delle Ferrovie Mediterranee in corrispettivo  
della costruzione di alcune linee, costituiscano  
un « provento od entrata a comprendersi nel  
suo reddito industriale, tassabile in catego-  
ria *B* »;

2° che, essendo tassabili le annualità, non  
può non essere colpita con la medesima ali-  
quota d'imposta di R. M. la somma ottenuta  
mediante la loro cessione, giacchè con essa la  
Società ha « realizzato, sia pure con qualche  
perdita, anticipatamente e tutto in una volta  
quel provento che avrebbe dovuto conse-  
guire invece gradatamente soltanto anno per  
anno ».

Il primo punto involge una questione non  
tanto d'interpretazione della legge sull'im-

posta di R. M. quanto del patto interceduto fra lo Stato e la Società per effetto della Convenzione del 21 giugno 1888 approvata con legge 20 luglio 1888 (n. 5550, serie 3<sup>a</sup>).

Dice infatti l'art. 9 della convenzione:

« Dalla scadenza del periodo di 8 anni di cui all'art. 3 il Governo pagherà alla Società un'annualità di lire 20.500 per ciascun km. di linea. Sarà inoltre pagata alla Società la somma iniziale complementare di lire diciotto milioni diecimila settecento cinquantaquattro. La annualità chilometrica di lire 20.500 sarà pagata fino al 31 dicembre 1966. Il pagamento dell'annualità sarà fatto semestralmente il 20 giugno e il 20 dicembre di ciascun anno fino al 31 dicembre 1966 intendendosi agli effetti del presente articolo prorogata fino a tal giorno la durata della Società.

« La somma iniziale complementare di lire 18.010.754 è convertita in undici uguali annualità di lire 2.127.000 da pagarsi rispettivamente al 1° luglio degli anni 1890-1900 senza detrazione alcuna per tasse od imposte presenti o future.

« Le suddette annualità figureranno fra gli introiti lordi del conto costruzioni della Società, e quindi contribuiranno alla determinazione del reddito netto ».

Dal 1890 al 1900, dunque, lo Stato ha pagato in rate annuali con gl'interessi la somma di 18 milioni e rotti, e queste rate erano state esplicitamente esonerate da ogni imposta presente e futura, e dovevano conteggiarsi non come reddito della Società ma come una delle

partite attive concorrenti a determinare l'eventuale reddito netto tassabile. L'annualità di lire 20.500 per km. di linea, di cui la Società è creditrice fino al 1966, ha gli stessi caratteri di quella che servì a sostituire il pagamento della somma iniziale complementare di 18 milioni; e deve quindi reputarsi anch'essa esente da ogni imposta presente e futura e conteggiarsi fra gl'introiti lordi del conto costruzioni concorrenti alla determinazione dell'eventuale reddito netto?

Vi sono buone ragioni per crederlo, fra cui la considerazione che queste annualità, non meno di quelle in cui fu ripartita la somma iniziale di 18 milioni, sono « corrispettivi di costruzioni », e quindi, almeno in gran parte, rimborso di spese; nonchè il fatto che in realtà esse furono sempre considerate non come un utile netto ma come una delle partite del bilancio della Società; e che, se si fosse trattato di annualità a senso dell'art. 3-b della legge sull'imposta di R. M., l'imposta sarebbe stata riscossa per ritenuta.

Ma tutta questa questione, ch'è insieme di fatto e d'interpretazione del contratto, non pregiudica in nulla, qualunque sia la soluzione che ne sarà data dall'Autorità giudiziaria cui è sottoposta, la questione principale contenuta nel secondo punto della decisione della Commissione Centrale. Tutta l'argomentazione della Commissione cadrà di peso, se sarà dichiarata insostenibile la premessa su cui è fondata. Ma se pure reggesse l'affermazione che quelle annualità sono un reddito tassabile, non ne segue punto che reddito tas-

sabile è pure la somma ricavata dalla loro cessione.

II.

Le poche parole, con le quali la Commissione Centrale tenta di dar ragione del suo assunto sul secondo punto della controversia, sono la ripetizione assai sommaria d'un argomento ch'è ormai divenuto un luogo comune della giurisprudenza favorevole alle pretese del Fisco. « Con la cessione dell'annualità, essa dice, « la Società realizza anticipatamente e tutto « in una volta quel provento che avrebbe in « vece dovuto conseguire gradatamente sol- « tanto anno per anno ».

Come tutte le altre magistrature che han giudicato nello stesso senso e servendosi della stessa argomentazione, la Commissione Centrale non dà e non si rende conto del come avvenga questo fatto miracoloso che un reddito, il quale dovrebbe prodursi di tratto in tratto, si produca tutto in una volta. Sarebbe pur comodo, assai sovente, di poter realizzare ad un momento dato *tutto* il vino che si otterrebbe da un vigneto entro un dato periodo di tempo, o *tutto* l'ammontare delle pigioni che gl'inquilini di una casa dovranno pagare nel prossimo e nel lontano futuro, o la somma *totale* degl'interessi sopra un titolo di debito pubblico. Ma non si può mica obbligare la terra a dare materialmente, gl'inquilini e lo Stato a pagare, tutto in una volta quel che debbono solo a certi periodi distanziati nel tempo.

Se il percettore del reddito non vuole aspettare ch'esso di volta in volta maturi, altro non gli resta che cedere contro un prezzo, il *diritto* di percepirlo. Alla determinazione di questo prezzo concorrono fra altro:

a) l'altezza delle singole quote di reddito, la quale può essere uniforme o variabile nel tempo, nota od ignota:

b) la durata, temporanea o perpetua, del reddito;

c) la certezza o l'aleatorietà del suo prodursi a periodi di tempo dati;

d) le spese che occorre sostenere perchè ogni singola quota di reddito sia prodotta e percepita e i pesi che eventualmente gravano su di essa;

e) la maggiore o minor disposizione degli individui, fra cui avvengono tal sorta di contratti, a sborsare una somma presente per acquistare il diritto alla percezione di redditi futuri, o ad alienare questo diritto per una somma presente.

Questa maggiore o minor disposizione si concreta anch'essa in un'altra grandezza numerica, che è il così detto saggio dell'interesse (1).

---

(1) Il prezzo che si può ottenere contro l'alienazione del diritto di percepire per un dato tempo una quota di reddito nota, certa ed uniforme (ad esempio, una annualità di 1000 lire per 50 anni) non è evidentemente di  $1000 \times 50$ .

Chi mai, infatti, (a prescindere dal caso estremo che il presente sia più incerto del futuro) si priverebbe di 50 mila lire presenti per riavere le stesse 50 mila lire, e null'altro, in capo a 50 anni? o, per essere più esatti, che convenienza ci sarebbe a sborsar oggi 50 quote di 1000 lire ciascuna, per riavere la prima di qui ad un anno, la seconda di qui a due anni, ... l'ultima a distanza di cinquant'anni? *A for-*

È chiaro dunque che, per le ragioni dette in nota, quel prezzo non è e non può essere il reddito totale nella sua grandezza numerica. L'altezza delle singole quote di reddito è *uno solo* degli elementi di quel prezzo; ma esso tanto più diverge dalla loro somma quanto più alto è il saggio dell'interesse (e cioè quanto è più piccolo il saggio di capitalizzazione), quanto più lunga è la durata del reddito, quanto più aleatorio il suo prodursi (1). Altro che « realizzare anticipatamente e *tutto* in una volta il reddito che deve solo gradatamente prodursi », come i nostri magistrati hanno ripetuto diecine e diecine di volte.

Pensare che con l'interesse al 4% il prezzo del diritto a percepire un reddito *certo e perpetuo* non è che di sole 25 volte l'annualità!

Nè, poi, quel prezzo può essere assimilato al reddito nella sua essenza giuridica.

*tioti*, poi, se la durata dell'annualità fosse perpetua, nel qual caso non sarebbe nemmeno possibile fare la somma delle singole quote. Quel prezzo sarà dunque uguale all'ammontare della quota di annualità moltiplicata per un numero inferiore a quello che esprime la durata dell'annualità stessa. Questo numero dicesi *saggio di capitalizzazione*, e la sua grandezza dipende da un complesso di circostanze economiche e psicologiche, sulle quali sarebbe inutile indugiarsi qui, e che si riassumono nell'espressione indicata nel testo sotto la lettera *e*).

Se il diritto a percepire una annualità certa, uniforme e *perpetua* di 1000 lire si vende per 25000 lire, il saggio di capitalizzazione è 25. L'inverso del saggio di capitalizzazione ridotto ad una frazione avente per denominatore 100, è ciò che comunemente dicesi *saggio dell'interesse* ( $\frac{1}{25} = \frac{4}{100}$ ).

Il prezzo del diritto a percepire un'annualità perpetua è, quindi, uguale all'annualità stessa moltiplicata pel saggio di capitalizzazione o divisa pel saggio dell'interesse

$$\left( \frac{1000 \times 25 = 25000}{100} \right).$$

Il gran discutere che s'è fatto, in questi ultimi anni, di capitale e di reddito a proposito di questioni tributarie ha fatto scrivere pagine di mirabile acume; ma mi si permetta di dubitare ch'esse abbiano rischiarato molto le idee dei magistrati nella soluzione dei casi concreti. Il concetto di capitale è uno dei più controversi e sottili della scienza economica. Vi sono economisti che allibiscono di orrore a sentir chiamare « capitale fondiario » la terra; ve ne sono di quelli che chiamano capitale anche la lampada che aiuta l'occhio dell'avvocato a scrivere una comparsa conclusionale o quello del ciabattino a tirar lo spago; e ve ne sono di quelli che chiamano, sì, capitale la lampada che serve a far la ciabatta, ma non quella che serve per la comparsa conclusionale. Ve ne sono di quelli che dicono capitale la ricchezza destinata a produrre altre ricchezze; e di quelli i quali affermano che un fondo di ricchezza esistente in un istante

Se il diritto a percepire dallo Stato una annualità perpetua di L. 3,50 si negozia a 100 lire, vuol dire che i compratori di quel diritto son disposti a pagarlo 28,57 volte l'annualità ( $28,57 \times 3,50 = 100$ ). Se di lì a qualche tempo quel diritto si negozia lire 94,50, vuol dire che i compratori son disposti a pagarlo soltanto più 27 volte l'annualità di 3,50. Nel primo momento il saggio dell'interesse è  $\frac{1}{28,57} = \frac{3,50}{100}$ ; nel secondo è  $\frac{1}{27} = \frac{3,70}{100}$ . Dal prezzo del diritto a percepire una data annualità perpetua si ricava il prezzo del diritto a percepire la stessa annualità per un dato numero di anni.

(1) Il rischio, infatti, induce ad abbassare il saggio di capitalizzazione, cioè a farlo ancor più divergere dal numero che esprimerebbe la durata del reddito. Individui che sarebbero disposti a pagare il diritto di percepire una annualità certa con 25 volte il suo ammontare, vorranno pagarlo solo più dieci, quindici o diciotto volte, se essa è incerta.

di tempo è capitale; mentre il reddito è un *flusso* di servigi della ricchezza entro un *periodo* di tempo. E ve ne sono anche di quelli i quali pensano potersi scrivere un completo trattato di economia politica senza profferire una volta sola la parola capitale.

E infatti, il concetto economico di capitale è uno di quegli schemi mentali, come se ne adoperano in ogni scienza, e che servono ad esprimere i nessi fra certi fatti, guardati da un certo punto di vista. Se il punto di vista muta, quello schema o non serve più o muta contenuto: il male è che, mentre muta contenuto, gli si conserva lo stesso nome, onde una serie infinita di dispute verbali.

Il magistrato che applica la legge non può e non deve dirimere controversie siffatte: egli non è un tecnico dell'economia, e se pure personalmente lo sia, la sua funzione non è di perito. Egli deve trovare nella legge speciale (1) o nel sistema generale del diritto i concetti di cui abbisogna per la soluzione del caso pratico. È inutile che filosofeggi intorno alla distinzione teorica fra capitale e reddito, quando ha a portata di mano, nello stesso siste-

(1) Le leggi inglesi usano dare la definizione autentica dei termini tecnici che sono adoperati nel testo. È un sistema che fa risparmiare, credo, molte liti e chiacchiere inutili, che obbliga il legislatore a considerar bene anticipatamente quali sono i confini in cui egli vuole che la disposizione di legge si mantenga, e che evita molte delle incongruenze accennate nella prima nota. Ciò non ostante, non so se l'espedito farebbe buona prova fra noi: si potrebbe sperimentarlo appunto in qualche legge di carattere fiscale.

(2) Nel linguaggio del Codice Civile il termine "capitale", designa semplicemente una somma di danaro.

ma di diritto, altre distinzioni che fanno al caso suo.

Il nostro Codice civile comprende fra i beni — cioè fra le cose che possono formar oggetto di proprietà pubblica o privata — accanto a cose materiali, anche i *diritti* su date cose. E distingue dai beni i frutti; e fra i frutti civili pone gl'interessi dei capitali, (2) i proventi delle enfiteusi, dei censi, dei vitalizii, i fitti e le pigioni dei fondi, ed ogni altra rendita.

Dunque il *diritto* a percepire un qualsiasi reddito è giuridicamente un'altra cosa da questo reddito stesso; come l'albero è distinto dai frutti che porta, e la casa dalle pigioni. Non serve stare a discutere se quel diritto è o non è un capitale: non è, giuridicamente, frutto, provento, interesse, rendita, reddito insomma; e ciò, per legami concettuali che necessariamente intercedono fra tutte le varie parti d'un sistema giuridico, deve servire assai più alla soluzione d'una questione di diritto tributario, che non un altro malcerto criterio di distinzione tratto da una diversa cerchia di pensiero.

E non ha il nostro Codice civile tutto un capo (art. 1538 e segg.) il quale contempla la cessione dei crediti o di altri diritti, e in cui il prezzo del diritto ceduto appare come cosa affatto distinta dalle singole quote di ricchezza che sono oggetto del diritto? E la stessa distinzione non torna all'art. 1564 a proposito della redenzione del fondo enfiteutico; e specialmente negli articoli dal 1778 al 1801 a

proposito della costituzione di rendita e del contratto vitalizio?

Lo scambiare, adunque, in una controversia giuridica il prezzo di un diritto con la ricchezza ch'è oggetto del diritto è, prima ancora che un'assurdità economica, una confusione di concetti giuridici.

È difficile che una tal confusione si commetta quando si tratta di una cosa materiale e dei suoi frutti, giacche in tal caso il prezzo del diritto a percepire i frutti della cosa si compenetra ordinariamente col prezzo della cosa stessa, e appare tutt'uno con esso. Ma il prezzo complessivo d'ogni bene materiale durevole è in grandissima parte proprio nient'altro che il prezzo del diritto a percepirne i frutti, determinato com'è stato detto poc'anzi.

Il prezzo d'una casa non è il prezzo dei materiali ond'è costrutta, ma soprattutto il prezzo del diritto a goderne l'uso o a percepirne le pigioni, e dipende dall'altezza attuale e prospettiva di queste, dalla durata dell'edificio, dal saggio dell'interesse ecc.

Per contro, quando il diritto a percepire un reddito non è collegato alla proprietà di una cosa materiale, e specialmente poi quando il titolo giuridico da cui il diritto è costituito non ha un mercato continuo e quindi un prezzo corrente (come l'hanno i certificati di rendita pubblica, le obbligazioni industriali e via dicendo), avviene facilmente di dimenticare la esistenza di quel diritto e quindi di confondere il prezzo che per esso si paga con la somma dei redditi che da esso promanano. Questa dimenticanza spiega come si sia po-

lascia un margine di beneficio all'uno od all'altro contraente. Questa indagine non interessa per il caso che stiamo esaminando, giacchè qui si tratta di annualità certe ed uniformi. Ma interessa assai per altre questioni come quella del « sopraprezzo » delle azioni, nella quale servirebbe, credo, a discernere quali siano le condizioni e quale la misura in cui quel sopraprezzo sia o non sia da considerarsi come utile della società.

Le quali osservazioni mostrano ancora come l'accertamento di ciò che sia reddito tassabile è il più delle volte un problema tecnico che non può essere risoluto da magistrati o commentatori con ragionamenti astratti intorno a concetti generali come quelli di capitale e di reddito; ma che richiede per ciascun caso la conoscenza degli elementi specifici che concorsero a dar vita a quella quota di ricchezza, che il Fisco pretende di colpire, e l'analisi del processo economico a traverso il quale essa si formò.



